



**Ai Docenti a tempo determinato**  
**Agli Uffici di Segreteria - Area Personale**  
**al DSGA**  
**All'Albo Pretorio**

**Oggetto: Fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 883/2026.**

Si comunica che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 883/2026, pubblicata il 27 maggio 2026, ha fornito rilevanti chiarimenti in ordine alla disciplina della **fruizione delle ferie del personale docente assunto con contratto a tempo determinato, con particolare riguardo ai periodi di sospensione delle lezioni e al periodo successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno**. La pronuncia si inserisce nel quadro normativo delineato dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo cui il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, con esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative; per il personale supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la monetizzazione è ammessa solo limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli nei quali ne è consentita la fruizione. Alla luce di tale assetto normativo e dei principi affermati dalla Suprema Corte, si forniscono le seguenti disposizioni operative.

### **1. Periodi di sospensione delle lezioni**

Nei periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, compresi, a titolo esemplificativo, le vacanze natalizie, le vacanze pasquali e gli eventuali ponti, i giorni utili devono essere considerati ai fini della fruizione delle ferie maturate dal personale docente a tempo determinato, con esclusione dei giorni destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative. Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, in relazione a tali periodi non è necessario, ai fini del computo delle ferie, che il docente presenti una specifica istanza, né è richiesto un formale invito del dirigente scolastico a fruirne con avviso preventivo circa la perdita dell'indennità sostitutiva.

### **2. Periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno**

Diversa è la disciplina relativa al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. In tale arco temporale non opera alcun automatismo di collocamento in ferie del docente a tempo determinato. La Corte di Cassazione ha infatti ribadito che, per escludere il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute in tale periodo, è necessario che il datore di lavoro abbia previamente invitato il docente a fruire delle ferie maturate, informandolo in modo chiaro ed espresso che, in caso di mancata fruizione, perderà il relativo diritto economico.



### **3. Giornate di riposo ex legge n. 937/1977 c.d. "festività soppresse".**

La sentenza ha altresì considerato le quattro giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977, evidenziando la loro collocazione nell'ambito dei periodi in cui la fruizione è consentita dall'ordinamento scolastico e la loro gestione in coerenza con il regime speciale applicabile al personale docente a tempo determinato. Anche con riferimento a tali giornate, gli uffici competenti procederanno alla ricognizione delle posizioni individuali sulla base della durata del contratto, dei giorni maturati e delle effettive possibilità di fruizione nel corso del rapporto di lavoro.

### **4. Disposizioni per il personale docente tempo determinato e per gli uffici**

Gli uffici di segreteria - area personale - provvederanno alla verifica dei residui ferie del personale docente a tempo determinato, distinguendo:

- i giorni ricadenti nei periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale;
- i giorni compresi tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;
- i giorni esclusi dal computo in quanto destinati a scrutini, esami di Stato e attività valutative.

**In forza di quanto sopra il personale docente a tempo determinato è invitato a prendere attenta visione della presente circolare ed in ragione del principio di autoresponsabilità a formulare istanza volta ad usufruire delle ferie eventualmente maturate e, ove solo strettamente necessario, a rivolgersi all'Ufficio del personale per eventuali chiarimenti sulla propria posizione giuridica ed economica, ai soli fini della corretta ricostruzione dei giorni di ferie maturati e fruibili.**

La presente circolare ha natura organizzativa e ricognitiva ed è adottata al fine di assicurare uniforme applicazione della disciplina vigente e dei principi interpretativi espressi dalla Corte di Cassazione, ferma restando la valutazione delle singole posizioni in relazione alla durata del contratto, ai giorni di ferie maturati, alle attività istituzionali programmate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Prof.ssa Franca Masi (\*)*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.